SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1349)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

NELLA SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

Modificazioni in materia di contribuzione individuale dovuta dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti

ONOREVOLI SENATORI. — In relazione al contributo individuale posto a carico degli ingegneri ed architetti, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, le relative modalità ed il correlativo importo risultano disciplinati dall'articolo 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, modificativo dell'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, che testualmente recita:

« Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura massima di lire 144.000 annue.

Gli iscritti che siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano hanno diritto ad una riduzione del contributo individuale che sarà fissato nel regolamento di cui all'articolo 5.

La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 144.000 annue di cui al primo comma, è stabilita ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tal caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali ».

Da quanto precede si evince che il massimo di imposizione contributiva individuale risulta attestato a livello di lire 144.000 annue.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Tale importo massimo è stato applicato agli iscritti alla predetta Cassa, a partire dal biennio 1976-77, con decreto ministeriale 28 febbraio 1976.

Da tale data il contributo individuale risulta congelato nella suindicata cifra di lire 144.000 annue in quanto ogni ulteriore variazione può avvenire soltanto attraverso lo strumento legislativo.

D'altronde, anche il ricorso a tale mezzo, attesi i tempi di attuazione richiesti, non consente la necessaria tempestività di intervento qualora risulti manifesta una situazione di squilibrio tecnico-finanziario della Cassa che imponga un'immediata variazione dell'importo del contributo individuale.

Al fine, pertanto, di introdurre una maggiore elasticità in ordine agli interventi per l'allineamento degli importi contributivi agli oneri derivanti dalle prestazioni previdenziali, si è ritenuto opportuno predisporre un disegno di legge che consenta la variazione dei predetti contributi individuali mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati della Cassa in relazione al fabbisogno della Cassa ed alle risultanze di gestione.

In proposito si ritiene utile rappresentare che la variazione del contributo individuale, nei confronti della quasi totalità degli enti previdenziali per i liberi professionisti, viene effettuata mediante decreto ministeriale.

Si fa presente, infine, che la formulazione del riportato articolo 1 della legge n. 1046 del 1971 si rivela in parte superata in quanto il secondo comma, concernente la riduzione del contributo personale per gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa di previdenza di categoria che siano titolari di altro rapporto assicurativo, ormai non trova applicazione, atteso che sin dal 1972 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa medesima i professionisti che fruiscano di forme di previdenza obbligatoria in conseguenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

Pertanto con l'occasione si provvede a depurare l'articolo 1 della legge n. 1046 del secondo comma sopramenzionato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura di lire 144.000 annue.

La misura del contributo individuale predetto può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati della Cassa, in relazione al fabbisogno della Cassa ed alle risultanze di gestione.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tal caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali ».